

Al sig. SINDACO  
del Comune di  
S O N A

**OGGETTO: Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari per le Corti d'assise - per le Corti d'Assise d'Appello.**

.....I..... sottoscritt.....

.....  
nat..... a ..... il .....  
residente in questo Comune in via/piazza .....  
recapito telefonico .....  
cittadino italiano, in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del  
titolo di .....  
studio di .....  
conseguito presso

.....  
..... il .....

#### **DICHIARA**

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287;

#### **CHIEDE**

a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

- per le Corti d'assise  
 per le Corti d'Assise d'Appello.

.....I..... **Richiedente**

Lì .....  
.....

#### **LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287**

##### **Articolo 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise**

1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

##### **Articolo 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello**

1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

##### **Articolo 12 - Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare**

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.